

1. MODIFICA

Intervento, che, in base ad una richiesta del cliente proprietario della macchina o ad un'offerta di terzi, in particolare di XXX, apporta cambiamenti all'uso e/o al funzionamento e/o alla sicurezza della macchina rispetto alla fornitura iniziale.

Come indicato nel paragrafo della guida "Interventi tecnici su macchine usate non marcate CE" le modifiche si possono suddividere in:

- modifiche sostanziali, che determinano la necessità di una marcatura (o rimarcatura CE) della macchina
- modifiche non sostanziali, ovvero che rientrano nella manutenzione ordinaria e straordinaria; si rammenta che gli interventi finalizzati esclusivamente a migliorare la sicurezza della macchina e che non sono destinati a modificare le sue prestazioni e le condizioni d'uso, non sono da considerarsi come "modifiche sostanziali" ai fini della presente guida.

Nota 1: un intervento di modifica su una macchina usata oggetto di vendita da parte di XXX deve sempre essere associato, oltre alla eventuale manutenzione ordinaria / straordinaria necessaria, ad una verifica e ad un eventuale adeguamento relativamente ai dispositivi di sicurezza e ad altri requisiti obbligatori in base alle leggi vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel paese di vendita della macchina usata; quindi il contenuto della presente scheda deve essere opportunamente integrato con quanto riportato nella scheda [2AEI](#).

2. OBBLIGHI VIGENTI NEI PAESI DELL'AREA CE IN CASO DI MODIFICHE

Il recepimento della Direttiva Macchine nei vari paesi dell'area CE relativamente alle MODIFICHE AD UNA MACCHINA USATA non ha trovato una posizione comune ed è stata lasciata ai singoli stati la scelta di decidere liberamente al momento dell'adozione della detta direttiva nel diritto nazionale.

3. COMPORTAMENTI / OBBLIGHI DI XXX S.p.A.

Di seguito si riportano non solo gli obblighi che competono a XXX nel caso dell'esecuzione di modifiche, ma, in primo luogo, anche i comportamenti da tenere nell'ambito di una materia che ha le **differenze / incertezze** viste nel paragrafo precedente.

In generale i comportamenti che competono a XXX nel caso di esecuzione di modifiche si concretizzano nella sequenza che segue:

- **Prima di stipulare un contratto di ritiro di una macchina usata, con l'obiettivo di rivenderla in un altro paese dell'Area CE, Italia esclusa, dopo avere effettuato un intervento di modifica, è necessario considerare attentamente se esso comporta o meno la marcatura CE, valutando il tipo di modifica, per quantificare economicamente l'operazione.**
Infatti la marcatura CE comporta il rispetto di tutte le direttive applicabili al momento dell'intervento (ad esempio, Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX); ciò può comportare problemi tecnici e/o di costo; si pensi ad esempio all'adeguamento alla Compatibilità Elettromagnetica su macchine vecchie e quindi con componentistica elettrica con caratteristiche non rispondenti ai requisiti necessari;
 - nel caso di interventi di modifica sostanziali su una **macchina usata già marcata CE**, occorre verificare in base a quali direttive è stata applicata la marcatura originale; se tale marcatura si riferisce, quantomeno, alle tre direttive di base normalmente applicabili (Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica), l'intervento dovrà sostanzialmente preoccuparsi del mantenimento della conformità in relazione alle modifiche attuate. Qualora, in origine, solo alcune direttive applicabili al momento della modifica sostanziale sono state ottemperate, potrebbero esistere maggiori difficoltà tecniche / di costo per il rispetto di tutti i requisiti essenziali applicabili;
 - nel caso di interventi di modifica sostanziali su una **macchina usata priva della marcatura CE**, si è nelle condizioni teoricamente peggiori, dato che non solo la Compatibilità Elettromagnetica, ma anche le altre direttive applicabili potrebbero comportare difficoltà tecniche / di costo; è ovvio che, in generale, le condizioni negative ai fini della marcatura aumentano con l'anzianità della macchina usata;

- **Per decidere se l'intervento di modifica, sulla base di quanto detto sopra, comporta o meno la necessità della marcatura CE e dei relativi adempimenti, è necessario confrontare le caratteristiche della modifica richiesta / proposta con gli elementi più oggettivi a disposizione, ovvero con quanto in merito esposto nella scheda [2AFH](#).**
Si ritiene che facendo il detto confronto molti degli interventi che in pratica capita di effettuare su una macchina usata (in generale un mix di manutenzione ordinaria - straordinaria / adeguamento delle sicurezze / modifiche migliorative – di aggiornamento) possono essere effettuati senza marcatura CE della macchina.
Comunque la decisione corretta che deve essere presa deriva solamente dall'esame di ciascun caso reale da parte degli uffici commerciali e tecnici di XXX interessati, tramite un approfondito confronto.
Nel caso in cui il detto confronto permetta di stabilire che l'intervento non richiede la marcatura CE, per prevenire richieste del cliente successive all'intervento, si ritiene conveniente per XXX corredare i documenti commerciali / contrattuali interessati di una frase del tipo (in modo particolare nei casi dubbi e per quei paesi dove una modifica sostanziale obbligatoriamente comporta o potrebbe comportare, come per i paesi per i quali non si hanno informazioni certe, la marcatura / rimarcatura CE): “ ... In base al confronto tra le caratteristiche dell'intervento e quanto riportato dai documenti disponibili di interpretazione delle leggi vigenti di recepimento della Direttiva Macchine (98/37/CE) relativamente agli interventi sulle macchine usate, XXX ha verificato che l'intervento in oggetto può avvenire senza richiedere la marcatura CE della macchina. ...”.
- **Se l'intervento non richiede la marcatura CE è comunque cautelativo per XXX che detto intervento sia eseguito:**
 - **per macchine prive di marcatura CE, perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo:**
 - **come minimo, nel rispetto della normativa applicabile alle macchine usate:**
Articolo 4 e Allegato I della Direttiva 2009/104/CE e,
 - **per le parti modificate e per quanto possibile compatibilmente con lo stato dell'arte al momento della costruzione della macchina, tenendo conto della normativa applicabile alle macchine nuove:** Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX;
 - **per macchine prive di marcatura CE, perché messe in servizio in Italia senza marcatura CE prima del 21/9/96, data tardiva di recepimento in Italia della Dir. Macchine:**
dato che in tutti i paesi già facenti parte dell'Area CE nel 1995, la marcatura CE è obbligatoria, ad esclusione dell'Italia, dal 1/1/95, si ritiene che **vi possono essere dei problemi nella vendita di una macchina usata del tipo in esame in uno di questi paesi dell'Area CE diverso dell'Italia;**
la soluzione legale sicura, se materialmente attuabile, è quella di effettuare la marcatura CE della macchina prima della sua vendita, ovviamente con il rispetto di: Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX;
 - **per macchine dotate di marcatura CE:**
dalle informazioni a disposizione risulta che il venditore, quindi XXX, non ha alcun obbligo specifico a livello formale (es. rilasciare attestazioni o redigere dichiarazioni / attestazioni di conformità), se non quello di consegnare la dichiarazione di conformità originale.

Nota 2: è molto importante valutare attentamente l'operazione di ritiro / modifica dell'usato, al fine della corretta evidenziazione dei relativi costi / benefici, non solo nel caso di marcatura / rimarcatura CE, ma anche quando la modifica non comporta la marcatura / rimarcatura CE; infatti un punto importante, che, oltre a costituire un obbligo in entrambi i casi, può comportare costi notevoli, è quello relativo alla documentazione che deve accompagnare la macchina, ovvero Manuale di Istruzioni e schemi elettrici – fluidici, che a seconda dei casi, saranno da completare / modificare o, in caso di totale mancanza, da ricostituire ex-novo; inoltre, per macchine dotate di marcatura CE, l'intervento di modifica potrebbe richiedere l'aggiornamento del Fascicolo Tecnico;

Nota 3: l'applicazione "alla lettera" dell'art. 72 del DLgs 81/2008 comporta che il cliente che vende a XXX **una macchina usata priva di marcatura CE** (perché messa in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo, o perché messa in servizio in Italia senza marcatura CE prima del 21/9/96, data tardiva di entrata in vigore in Italia della Dir. Macchine recepita con DPR 459 del 24/7/96) dovrebbe fornire a XXX una dichiarazione in cui dovrebbe **attestare, sotto la propria responsabilità, che la macchina è conforme, al momento della consegna, all'Allegato V del DLgs 81/2008.**

Non essendo XXX l'utilizzatore finale della macchina e dovendo XXX comunque effettuare tutti i controlli e gli interventi necessari in relazione ai dispositivi di sicurezza ed agli altri requisiti obbligatori previsti dalla legislazione pertinente del paese di destinazione della macchina usata, detta dichiarazione viene a perdere il valore pratico relativamente ai contenuti tecnici, pur mantenendo quello legale.

XXX potrebbe comunque, se necessario, utilizzare a proprio vantaggio questo tipo di obbligo nella trattativa commerciale inerente al ritiro dell'usato.

- **Se l'intervento di modifica comporta la marcatura / rimarcatura CE della macchina, XXX è soggetta a tutti gli obblighi che si hanno per una macchina nuova marcata CE.**